

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI GENERALI DI CAP CANDIANO SRL

Titolo I Scopi ed operazioni del magazzino

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1

Istituzione, ubicazione ed impianti

La Cap Candiano srl con sede in Cotignola – Via Madonna di Genova, 39 assume l'esercizio dei Magazzini Generali della Provincia di Ravenna, sotto l'osservanza delle vigenti leggi e disposizioni e del presente regolamento, e mette a disposizione i fabbricati di sua proprietà siti in via delle Industrie n. 107:

Art. 2

Oggetto

Il Magazzino riceve in deposito, nei limiti dei locali disponibili e della potenzialità dei propri impianti, le merci sia estere, sia nazionali, sia nazionalizzate, in conformità delle disposizioni doganali, daziarie e sanitarie vigenti, nonché di quelle contenute nelle Leggi e Regolamenti sull'Ordinamento dei Magazzini Generali emanate ed emanande. Essendo l'MM.GG. posto su zona portuale, effettua per i cereali, legumi, semi oleosi, sfarinati di cereali, farine proteiche (soia, lino, cotone, ecc), farina di pesce e farina di estrazione in genere siano esse nello stato sfuso o expeller o pellets, le seguenti particolari operazioni, sia per la merce di provenienza via mare e sia per via terra:

- 1) Presa e pesatura della merce alla rinfusa, dalle stive delle navi accostate alla banchina, mediante le torri pneumatiche mobili di aspirazione, (TIRAGGIO). Quando l'introduzione avviene per via terra si ha lo SCARICO da autotreni e/o vagoni.
- 2) Convogliamento della merce dalle torri pneumatiche ai magazzini, attraverso i trasportatori meccanici, fino al deposito della merce stessa (SBARCO e INTRODUZIONE a DEPOSITO). Per via terra INTRODUZIONE A DEPOSITO.

3) Convogliamento della merce dal deposito alle stazioni di caricazione, pesatura e ricarico della stessa su vagoni ferroviari e/o autotreni (RICONSEGNA e CARICAZIONE).

4) Manipolazione di merci alla rinfusa per aerazione, disinfestazione, miscelazione nonché per altre operazioni aventi attinenza con quelle specificate, il tutto in quanto consentito dalle Leggi.

Tutte le operazioni di pesatura delle merci, siano esse nazionali, nazionalizzate od estere, che avvengono in regime di MM.GG. sono effettuate per conto del Depositante come prescritto sia dalle norme Doganali in materia sia dalle norme del deposito irregolare di cui all'art. 1782 del C.C.

Per quanto si attiene più particolarmente al ricevimento in deposito, alla custodia e conservazione ed alla estrazione delle merci di provenienza estera, o con destinazione per l'estero, saranno osservate le disposizioni dettate dalle leggi doganali, le quali disposizioni tutte debbono intendersi qui integralmente riportate.

Il Magazzino deve rilasciare, a richiesta del depositante, sulle merci ricevute in deposito gli speciali titoli (Fedi di Deposito e Nota di Pegno) di cui agli Artt. 1790 e 1791 del vigente C.C.

Art. 3

Domande per il compimento delle operazioni

Per il compimento di una qualsiasi operazione, l'interessato deve presentare apposita domanda al Magazzino, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o, a richiesta del Magazzino stesso, sui moduli da questo forniti.

E' in facoltà del Magazzino di accettare anche la domanda presentata verbalmente. Non ottemperando a quanto sopra, il Magazzino ha il diritto di respingere la merce, gravandola delle eventuali spese sostenute. In ogni caso, col solo fatto della utilizzazione dei servizi del Magazzino, si intendono accettate tutte le norme che regolano l'esercizio del deposito e le TARIFFE in vigore. Il Magazzino non è tenuto a controllare l'autenticità delle firme.

Esso inoltre non risponde degli inconvenienti e dei danni derivanti da indicazioni false, incomplete e poco precise, contenute nella domanda e nei documenti prodotti dall'interessato.

E' in facoltà dei MM.GG. rifiutare l'accettazione delle richieste di esecuzione delle succitate operazioni inoltrate da clienti o per conto di

clienti non al corrente con i pagamenti o di accettarle solo nel caso in cui le richieste siano accompagnate con versamento alle Banche delegate dai MM.GG. per i servizi di cassa, a titolo di deposito, dall'ammontare delle spese e dei corrispettivi a questi dovuti per le operazioni eseguite precedentemente per l'esecuzione di quelle richieste, salvo il regolamento ad operazioni ultimate.
Detto deposito è infruttifero.

Capitolo II Operazioni del Magazzino

Art. 4

Operazioni ordinarie

Il Magazzino si incarica della ricezione delle merci estere, nazionali o nazionalizzate in importazione ed esportazione, in transito, sosta e trasbordo, ed infine delle operazioni per la riconsegna su nave galleggiante, o veicolo di qualsiasi specie.

Il compimento delle operazioni di introduzione nel Magazzino, o di estrazione dal Magazzino, di quelle di disinfestazione, di ventilazione, di conservazione, ecc, come pure di ogni altra operazione che si rendesse necessaria nell'interno del Magazzino stesso, relativamente alle merci ivi giacenti, è di esclusiva spettanza del Magazzino medesimo. Lo stesso dicasi per ogni altra operazione prevista dal presente regolamento e dall'annessa tariffa, nonché di qualunque altra non prevista che, per qualsiasi ragione, dovesse essere eseguita nell'interno dei locali.

Sono operazioni di entrata quelle occorrenti per prendere le merci dal ciglio delle banchine prospicienti il Magazzino, dalla soglia dei magazzini, dai veicoli di qualsiasi sorta che vengono posti in prossimità di essi, o da stive con convogliamento della merce dalle torri pneumatiche ai trasportatori meccanici posti sulla pensilina adiacente alla banchina ed introduzione deposito della merce stessa (SBARCO ed INTRODUZIONE a DEPOSITO), o sotto paranco di nave affiancata, e immagazzinarle.

Sono operazioni di uscita quelle inverse ad esse, escluse le prestazioni occorrenti per stivare convenientemente le merci sui mezzi di trasporto; e convogliamento della merce dal deposito alla torre mobile di carico-navi della merce stessa previa pesatura (RICONSEGNA ed IMBARCO).

Il Magazzino si può incaricare inoltre della assicurazione contro i danni dell'incendio delle merci depositate, sempreché la copertura della Polizza

lo comporti, e della vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci stesse, a norma di legge.

Il Magazzino, per ciascuna partita di merce introdotta, apre la nome del depositante un "Conto di deposito", dal quale debbono risultare, oltre le specie, la qualità e la quantità delle merci introdotte.

Art. 5

Operazioni straordinarie e sussidiarie

Il Magazzino non è tenuto ad eseguire operazioni in più o diverse da quelle di cui ai precedenti articoli.

Ogni altra operazione è considerata come prestazione straordinaria e non verrà eseguita se non per necessità della Dogana o per disposizione delle Autorità, o su richiesta del proprietario della merce, ed a di lui spese. Ciò, salvo caso di urgenza di esigenza di servizio, o relativo alla conservazione della merce, nei quali casi sarà provveduto d'ufficio, portando le spese a carico dei depositanti.

Le prestazioni straordinarie non previste in tariffa, saranno pagate in ragione del tempo e del numero degli operai impiegati, salvo particolari pattuizioni col depositante.

In ogni caso il Magazzino ha l'obbligo di prestarsi al compimento di tutte quelle operazioni che venissero richieste dalla competente Autorità Doganale, salvo il diritto a rivalsa, per le spese, nei confronti dei depositanti o loro aventi causa.

Art. 6

Accosto delle navi e tiraggio

Il piazzamento delle navi nel turno di accosto alla banchina adiacente al Magazzino-Silos sono regolati da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna.

L'accettazione di merci in deposito è subordinata al posto disponibile nel Magazzino-Silos ed altre esigenze di servizio.

Conseguentemente il Magazzino si riserva di non accettare o di accettare, solo parzialmente, le merci non previste in pronta uscita contemporaneamente allo sbarco.

Le interruzioni di lavoro per pioggia, od altri elementi atmosferici negativi, sarà determinata, di volta in volta, tra le parti interessate in armonia con le

Autorità Tutorie. Per dette interruzioni nessun aggravio di spesa, come nessuna responsabilità saranno imputabili ai MM.GG.

Il Comandante della nave accostata alla banchina operativa del Magazzino deve provvedere affinché la nave sia accessibile dalla banchina al fine di agevolare il passaggio a bordo del personale del Magazzino e degli Enti interessati alle operazioni di sbarco.

Deve altresì assicurare che tale accesso nonché quello alle stive e nelle tanche della nave siano sempre di facile agibilità e presentino la maggior sicurezza per l'incolumità del personale che accede e che lavora a bordo.

Prima dell'inizio dell'operazione di scarica e nei giorni seguenti, prima dell'orario di lavoro, il Comandante ha l'obbligo di far trovare le stive o le tanche in condizioni tali che i tubi di aspirazione possano manovrare utilmente e deve mantenere la merce, oggetto della scarica, a disposizione del Magazzino per l'operazione di Tiraggio, prestandosi con tutti i mezzi affinché tale operazione possa venire effettuata il più sollecitamente possibile.

Se nelle stive vi sono paratie provvisorie, puntali formacarichi, casci od altri impedimenti movibili, questi devono essere rimossi o sistemati a cura e spese della nave o del Committente, ciò al fine di ottenere la libertà di manovra dei tubi di aspirazione e la maggior sicurezza per l'incolumità del personale lavorante nelle stive stesse.

Per le navi destinate all'imbarco, il Comandante o chi per esso, dovrà presentare al Magazzino, prima dell'inizio dell'operazione, il piano di carico al fine di poter programmare l'imbarco stesso.

Il Comandante ha l'obbligo di far trovare le stive in condizioni tali che i tubi di carico ed i relativi apparecchi stivatori terminali possano entrare e manovrare agevolmente nelle stive o negli scomparti compresi fra le paratie divisorie longitudinali e trasversali nel caso in cui queste siano presenti nelle stive stesse per la stabilizzazione del carico.

Per il lavoro di scarico con torri pneumatiche, con gru o bragate, l'accelerazione della scarica in più turni o in turni continuativi, oltre al 1° turno dei giorni feriali, o per il lavoro nei giorni festivi e nei giorni di pioggia, POTRA' essere eseguita sia su richiesta del Depositante-caricatore, sia su richiesta dei MM.GG. Questa facoltà dei MM.GG. sarà esercitata al fine di favorire il sollecito accosto di navi in arrivo o già in attesa in rada o in porto.

In caso di ritardi od interruzioni delle operazioni di scarica o di imbarco per una causa imputabile alla nave o al Committente, il Magazzino ha

diritto ad un corrispettivo, esposto in Tariffa, per il risarcimento dei danni subiti.

Il Magazzino non assume responsabilità in ordine alla incolumità della nave, né durante l'attracco, né durante i movimenti.

Ugualmente a carico e sotto la responsabilità del Comandante resta il guardianaggio e la vigilanza della nave, sia di giorno che di notte, per tutto il tempo che dura l'accosto.

Art. 7

Merci escluse dal deposito e di condizionata accettazione in deposito.

Il Magazzino non deve accettare le materie esplodenti o in qualsiasi modo pericolose o nocive alla salute pubblica.

Il Magazzino non può accettare:

- a) le merci infiammabili;
- b) le merci soggette a facile deperimento e quelle che emanano cattive esalazioni;
- c) le merci infestate da parassiti;
- d) le merci male condizionate o in cattivo stato di conservazione. Tali merci potranno a giudizio del magazzino essere accolte, qualora l'introduttore dichiarerà per iscritto di tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità, sia sul peso e sul condizionamento della merce avariata. Non risponde quindi della resa, né della qualità, né dello stato in cui venisse a trovarsi qualunque sia il periodo di giacenza.

Nel caso di merce avariata, introdotta con l'autorizzazione delle competenti Autorità Sanitarie, le tariffe da applicare saranno esaminate caso per caso a seconda dell'onere del maggior lavoro a bordo, della resa di tiraggio e dei ricicli necessari per ventilare la merce stessa nell'interno dello Stabilimento.

e) le merci gravate da assegni, porti ferroviari e noli, ed in genere quelle per il cui ricevimento occorre fare un esborso qualsiasi, restando esonerato il Magazzino, salvo speciali accordi da intervenire tra i MM.GG. e il Depositante, da ogni responsabilità per la mancata esecuzione dell'ordine.

La facoltà di rifiutare il ricevimento in deposito delle merci di cui alla lettera a) non compete, per altro, a quei Magazzini che siano stati dalla competente Autorità autorizzati al ricevimento in deposito di merci infiammabili, per essere particolarmente attrezzati all'uopo, in conformità di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni.

Le merci in colli di peso indivisibile, superiore a Kg. 150 o di lunghezza superiore ai m. 4, saranno accettate solo previo accordo tra il Magazzino e il Depositante.

Art. 8

Magazzini privati

Il Magazzino può concedere in uso, contro un forfait di magazzinaggio previa speciale intesa, locali separati per depositi privati, da adibirsi ad esclusiva conservazione di merci nazionali e nazionalizzate.

Chi vuole ottenere tale concessione deve fare domanda al Magazzino, indicando il genere delle merci che intende introdurre.

Nei Magazzini Privati non può esercitarsi vendita al minuto. Le merci ivi depositate, benché si trovino nei recinti dei Magazzini rimangono sempre sotto la sorveglianza dei concessionari ed il Magazzino non ne risponde per nessuna ragione.

Il forfait di magazzinaggio per la concessione in uso dei locali e dei servizi accessori dovrà essere pagata anticipatamente.

Il Magazzino e le Autorità Competenti e tutorie avranno facoltà, col concorso del concessionario, di procedere nei Magazzini Privati a tutte quelle verifiche che ritenessero del caso.

Sulle merci in deposito nei Magazzini Privati, non potranno essere emesse Fedi di Deposito o Note di Pegno.

Ogni infrazione, dalla parte del concessionario, alle disposizioni tutte che regolano la concessione del locale, darà luogo alla cessazione dell'accordo. E' vietato al concessionario di sub concedere in tutto, o in parte, il Magazzino avuto in uso, o di depositarvi merce di proprietà di terzi o di diversa natura da quella dichiarata nella domanda.

Per quanto si riferisce alle merci escluse o di condizionata accettazione in deposito, all'orario delle operazioni, alle responsabilità dell'adempimento delle prescrizioni dell'Autorità competenti, e per ogni disciplina in genere, sono applicabili nei Magazzini privati le disposizioni generali del presente regolamento. Le operazioni di facchinaggio inerenti all'entrata ed all'uscita delle merci nei magazzini dati in uso ai privati, nonché quelle riguardanti la cessione di merci, si possono effettuare soltanto previa richiesta fatta all'Amministrazione del Magazzino, dietro pagamento dei compensi stabiliti dalle tariffe in corso al momento delle operazioni.

Nell'interno dei Magazzini Privati i concessionari potranno servirsi, salvo il disposto dell'art. 56, di proprio personale, previ accordi con

l'Amministrazione. L'Amministrazione del Magazzino avrà sempre il diritto di escludere quelle persone che danno luogo a reclamo o che non siano di gradimento all'Amministrazione medesima.

Il concessionario ha l'obbligo di curare la buona conservazione dei locali dati in uso e di restituirli nelle condizioni e nello stato in cui li ha ricevuti in consegna, provvedendo, in caso diverso, al risarcimento dei danni e dei deperimenti anormali eventualmente causati.

Nessun lavoro o adattamento di impianto potrà essere eseguito nei locali stessi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione esercente.

Art. 9

Orario

I depositi sono, in via ordinaria, aperti nei soli giorni lavorativi e nei limiti di orario fissati dalla legge e dalle competenti Autorità e dalla Amministrazione.

Art. 10

Operazioni fuori orario

Il Magazzino, a richiesta dei depositanti, può compiere, nei modi e limiti prescritti, le operazioni nei giorni festivi e fuori dai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo, con l'autorizzazione delle competenti Autorità, ove occorra.

Per le operazioni compiute in giorni festivi e in orario straordinario, i compensi subiranno gli aumenti previsti dalla tariffa.

Saranno inoltre a carico degli interessati le indennità ferroviarie ed ogni altro compenso dovuto per il lavoro straordinario al personale estraneo al Magazzino.

Art. 11

Personale esterno – Operazioni particolari

Le operazioni di introduzione da ciglio o da soglia del Magazzino all'interno del Magazzino stesso e di estrazione sino al ciglio od alla soglia del Magazzino, come quelle di trasporto interno, di ventilazione, di disinfezione, di conservazione, ecc., ed ogni altra che il Magazzino è

autorizzato a compiere ai sensi del presente regolamento, saranno eseguite dal Magazzino medesimo, in base alle tariffe vigenti.

I depositanti che desiderassero eseguire operazioni di carattere speciale, a mezzo di personale proprio ed a loro esclusivo rischio e pericolo, dovranno essere autorizzati dal Magazzino, il quale avrà comunque la facoltà di delegare, a spese del depositante, un proprio fiduciario per la sorveglianza e l'assistenza alle operazioni medesime che, per altro, verranno sempre eseguite previa esplicitazione delle dovute formalità doganali.

La facoltà di impiego di tale personale è subordinata, ove occorra, al nulla osta delle competenti Autorità.

Titolo II

Della custodia e conservazione della merce in deposito

Art. 12

Le disposizioni contenute nel presente titolo debbono ritenersi applicabili solo se ed in quanto non contrastino con le norme contenute al riguardo nelle disposizioni legislative e regolamentari.

Capitolo III

Introduzione della merce in deposito

Art. 13

Merce introdotta in deposito

La merce che nel momento dell'immissione in deposito non sia coperta da documento attributivo della proprietà, viene introdotta "all'ordine".

Art. 14

Verifica delle merci all'arrivo

All'atto dell'introduzione in deposito, il Magazzino, col contraddittorio del depositante o del proprietario se presente, e altrimenti in loro assenza, procede alla identificazione dei colli, specie, marche, condizioni esterne, contrassegni ed ogni altro dato, predisposto per il loro riconoscimento.

Su esplicita richiesta del depositante, il Magazzino procederà pure alla pesatura delle merci e alla verifica interna dei colli.
Del tutto dovrà essere fatta annotazione sulla ricevuta o sulla Fede di Deposito emessa.

Art. 15

Riserva sullo stato delle merci

Il Magazzino, all'atto della ricezione della merce, ha facoltà di sollevare, in ordine allo stato e al condizionamento della merce stessa e dei relativi imballaggi, tutte quelle riserve che ritenesse opportune, a scarico della propria responsabilità.

Di tali riserve il Magazzino darà atto anche nella riservata di deposito, nelle Fedi di Deposito e Note di Pegno ed in ogni altro documento da esso rilasciato, concernente la merce.

Quando lo stato ed il condizionamento esterno della merce manifestatamente lo richiedano, il Magazzino ha facoltà di fare eseguire, a spese della merce, visite e perizie, per le opportune constatazioni.

Art. 16

Assegnazioni del Regime doganale del deposito

Nel caso che il Magazzino disponga di depositi per merci estere e a regime di deposito franco, reparto doganale o magazzino a chiusura ufficiale, il destinatario o il depositante o il proprietario della merce estera dovrà far pervenire anticipatamente tempestiva richiesta al Magazzino, fornendo i necessari documenti e indicando con precisione in quale reparto la merce stessa dovrà essere introdotta.

In difetto di tali tempestive comunicazioni, il Magazzino effettuerà l'introduzione ed il deposito delle merci estere nel reparto che riterrà opportuno nell'interesse della merce, senza alcuna responsabilità relativamente alla scelta fatta del regime doganale del deposito.

L'immagazzinamento delle merci nazionali avviene in reparti speciali, del tutto separati da quelli destinati all'immagazzinamento delle merci estere.

Art. 17

Diritti doganali

Le merci estere conserveranno nel Magazzino la loro condizione doganale, accertata all'atto dell'introduzione, finché non ne sia avvenuto lo svincolo nei modi prescritti.

Il Depositante risponde dei diritti doganali dovuti sulle merci secondo le disposizioni della legge e del Regolamento doganale, nonché delle particolari disposizioni contenute nel D.L. 1/7/1926, n. 2290, e del relativo Regolamento approvato con R.D. 16/1/1927 n. 126, e di ogni onere e responsabilità di cui la Dogana facesse carico al Magazzino, a meno che non si tratti di colpa da imputarsi al Magazzino stesso.

Saranno a carico del depositante i diritti doganali efferenti al calo durante il periodo di giacenza.

Capitolo IV Custodia delle merci

Art. 18

Collocamento delle merci nei Magazzini, ordine di entrata, soste ferroviarie.

La collocazione delle merci ammesse al deposito sarà fatta dal Magazzino dove e come esso crederà più conveniente, osservando la separazione delle partite secondo la descrizione dei documenti, e per ordine di domanda. Non sarà tenuto conto della precedenza quando la merce, all'atto della domanda, non sia pronta per l'immediata introduzione.

Il Magazzino non risponde dei ritardi che possono avvenire sia nel ricevimento che nella uscita della merce, per affluenza di richiesta, deficienza di mezzi di trasporto e manutenzione, per mancanza di energia elettrica, e non assume responsabilità per eventuali ritardi che le ferrovie ed altre Autorità frapponessero alla sollecita introduzione od uscita delle merci. Qualora, per mancato preavviso o per fatto delle ferrovie dello Stato, per ragioni dei loro servizi, o per contemporaneo arrivo di merci di più mittenti, spedite a mezzo ferrovia, sia in consegna nella stessa giornata un numero di vagoni superiore alla potenzialità di scarico del Magazzino, le conseguenti spese di sosta ferroviaria sono a totale carico dei mittenti.

Art. 19

Spostamento delle merci

Il Magazzino senza bisogno di preavviso potrà, a sue spese, cambiare il posto ed il locale di deposito alla merce depositata.

Art. 20

Operazioni per la conservazione delle merci

Ove il Magazzino avesse a rilevare che la merce depositata comincia ad alterarsi, ne darà subito avviso al depositante e, in caso di urgenza, avrà il diritto di eseguire, a spese del depositante stesso, tutte le operazioni di manutenzione, anche straordinarie che, a suo giudizio, crederà opportune nell'interesse della merce, senza bisogno di darne preventivo avviso al depositante.

Degli avvenuti cambiamenti nel collocamento delle merci fanno fede in ogni caso ed a tutti gli effetti le situazioni di Magazzino, le quali sono tenute, nelle ore di ufficio, a libera visione dei Depositanti per le partite che li riguardano.

Ove a tale intervento ostassero eventuali clausole di contrasti passati fra i terzi (ivi compresi gli assicuratori) e il proprietario o il depositante della merce, costui dovrà, all'atto del deposito o comunque in tempo utile, renderne edotto il Magazzino, restando questi in caso contrario, liberato da qualsiasi responsabilità, in ordine alle eventuali lesioni contrattuali che dal proprio intervento potessero conseguire.

I MM.GG. non assumono responsabilità alcuna in ordine allo stato della merce giacente in deposito, sempre quando l'eventuale deterioramento non derivi da fatto o colpa dei MM.GG. stessi, ma dipenda da vizi palesi ed occulti della merce o da altre circostanze alla stessa inerenti (tarlo o parassitismo latente, umidità igrometrica dei semi, fermentazioni anormali e conseguenti riscaldamenti subentranti durante il periodo di deposito nelle celle, ecc...) o dall'inevitabile logorio provocato dal macchinario di trasporto dello Stabilimento Silos.

I Sigg. Committenti, nelle ore di servizio dello Stabilimento, possono ispezionare le proprie merci per accertarne lo stato di conservazione onde provvedere, occorrendo, al loro smaltimento.

Art. 21

Colaggi e spandimenti

Verificandosi colaggi e spandimenti nei recipienti dei liquidi o semiliquidi, depositati, il depositante dovrà provvedere, dietro apposito invito, nel più breve tempo possibile, alle opportune riparazioni dei fusti ed altri imballaggi, avvalendosi del personale all'uopo autorizzato dal Magazzino. Nei casi di assoluta urgenza provvederà il Magazzino stesso a spese della merce rimanendo pur sempre sollevato da qualsiasi responsabilità, eventualmente derivante dalle circostanze previste nel 2° capoverso del precedente articolo 20.

Art. 22

Cessazione del deposito per danni procurati dalla merce

Nel caso che l'alterazione della merce depositata fosse tale che un'ulteriore permanenza in deposito minacciasse il suo deperimento o fosse dannosa alle altre merci, il Magazzino avrà il diritto di invitare il depositante a farne ritiro entro quel periodo che stimerà prudente a determinare, con pagamento di tutte le spese a carico del depositante. In mancanza di tale ritiro, il Magazzino potrà procedere alla vendita della merce, a norma dell'art. 1789 del Codice Civile, a spese e rischio del depositante, con diritto di ritenere sul prezzo realizzato quanto spettantegli per qualsiasi titolo, e di richiedere la rifusione di quanto ricavato in meno.

Art. 23

Imballaggi, scarti, rifiuti di manipolazione

Il materiale per imballaggio (sacchi, fusti, casse), semprechè destinato ad essere usato per le merci in entrata o in uscita dal deposito, godrà di franchigia di magazzinaggio per la prima quindicina solare indivisibile.

Il depositante decadrà peraltro da tale beneficio della franchigia, quando i detti materiali venissero ritirati dal deposito, senza essere usati per l'imballaggio delle merci in entrata e in uscita.

Gli imballaggi inservibili dovranno essere, dal depositante, rimessi entro cinque giorni dal recupero; decorso tale termine essi saranno soggetti allo speciale magazzinaggio di cui in tariffa.

Detto materiale di imballaggio inservibile, quello superfluo, nonché gli scarti e i rifiuti di manipolazione, devono essere ritirati entro dieci giorni dall'invito, da spedirsi dal Magazzino con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno. Trascorso inutilmente tale termine, sarà facoltà dell'Amministrazione di procedere, ai sensi dell'art. 1789 del Codice Civile, alla vendita della merce, provvedendo anzitutto con l'importo ricavato, alla copertura dei propri crediti e trattenendo le eventuali eccedenze a disposizione del depositante, salvo ed in pregiudicato restando ogni diritto di rivalsa verso il depositante stesso, nel caso che il ricavato della vendita non risulti sufficiente a pareggiare i crediti del Magazzino.

Capitolo V **Atti relativi al deposito – Verifiche**

Art. 24

Ricevute di deposito

All'atto dell'introduzione della merce, il Magazzino rilascia, a richiesta dell'interessato, una "ricevuta di deposito", o bolla di entrata. Tale ricevuta o bolletta fa prova bensì dell'avvenuto deposito della merce, ma non costituisce affatto titolo rappresentativo, e non cedibile né girabile.

La ricevuta stessa conterrà la descrizione della merce depositata ed indicherà la quantità, il peso (dichiarato ed accertato), la provenienza della merce nonché il valore dichiarato o attribuito agli effetti della assicurazione incendio. Salvo il caso di effettuato accertamento, del quale deve essere fatta espressa menzione nella ricevuta di deposito, l'indicazione del peso e la descrizione della qualità della merce in essa contenute, deve intendersi puramente indicativa e non implica garanzia da parte del Magazzino. Detta ricevuta, anche se non restituita e ritirata all'atto dell'esito totale o parziale della merce, si intenderà del tutto annullata o proporzionalmente ridotta, col fatto dell'avvenuta riconsegna totale o parziale della merce che ne forma oggetto.

L'indicazione del valore dichiarato o attribuito agli effetti dell'assicurazione incendi non costituisce presunzione di stima preventiva nei riguardi delle Compagnie di Assicurazione, qualora l'assicurazione sia assunta dal Magazzino.

Art. 25

False dichiarazioni

Le dichiarazioni risultanti dalle domande di introduzione, o in mancanza di queste, dai documenti di arrivo delle merci ed in specie le risultanze delle verifiche effettuate, fanno stato, nei confronti fra il Magazzino e il proprietario depositante a tutti gli effetti, ivi compresi quelli della riconsegna. Nel caso di false dichiarazioni, il Magazzino è autorizzato ad applicare, a carico della merce oltre ai diritti dovuti, una penale pari al doppio dell'importo che si è tentato di evadere, salvo le maggiori responsabilità e danni come per legge.

Nel caso invece di inesatta dichiarazione, e quando sia provata la buona fede, sarà dovuto, al Magazzino, il pagamento delle sole differenze di tariffa senza penale.

Art. 26

Perizia per la stima delle merci

Il depositante può chiedere che sulla ricevuta di deposito, ovvero sulla Fede di Deposito e Nota di Pegno, venga indicato il valore della merce. In tal caso sarà provveduto, a cura del Magazzino, all'intervento di un perito, nominato ai termini dell'art. 13 del R.D.L. 1° luglio 1926 nr. 2290 sull'ordinamento dei Magazzini Generali.

La natura ed il valore delle merci saranno esposti sulla ricevuta di Deposito e sulla Fede di Deposito e Nota di Pegno, con l'indicazione del nome del perito e della data della perizia.

La valutazione anzidetta non riguarda peraltro l'assicurazione contro l'incendio, poiché, a tale effetto, la valutazione costituisce somma assicurata e non stima preventiva, in quanto le Compagnie si riservano di accertarne il valore effettivo al momento del sinistro. Le spese delle perizie saranno a carico del depositante, al quale il Magazzino addebiterà anche i diritti di assistenza previsti dalle tariffe.

Art. 27

Domicilio dei depositanti

Tutte le comunicazioni del Magazzino ai depositanti saranno fatte al domicilio indicato nella domanda del deposito o in ogni altro documento pervenuto o esibito al Magazzino; in mancanza di tale indicazione si intenderà eletto domicilio presso la Cancelleria della Pretura, nella cui giurisdizione ha sede il Magazzino.

Art. 28

Visita delle merci e assistenza alle operazioni

Soltanto i depositanti, ovvero coloro che agiscono quali loro legittimi mandatari, possono essere ammessi a visitare la merce depositata, aprire i colli, estrarre campioni, fare perizia, assistere a manipolazioni, pesatura e riscontri.

Art. 29

Fiduciari dei depositanti

Per l'assistenza alle operazioni affidate al Magazzino ed in specie per la presa consegna delle merci al momento del loro esito dal deposito, gli aventi diritto possono incaricare, in via singola, o in via permanente, speciali fiduciari, mediante delega scritta, a firma dell'intestatario del deposito stesso.

La consegna delle merci fatta al Magazzino dalle persone o ditte in tal modo delegato e le firme di scarico da costoro apposte, valgono come se fatte direttamente dagli aventi diritto.

Art. 30

Non obbligo del Magazzino ad accertare l'autenticità delle firme

Il Magazzino non è tenuto ad alcun controllo per accertare l'autenticità delle firme apposte ai documenti ad esso pervenuti, né la regolarità del mandato di cui sia munito chi consegna la ricevuta di deposito o la Fede di Deposito con la Nota di Pegno, o chi esibisce l'ordine di rilascio o di qualsiasi altro documento.

Art. 31

Certificato di peso

Le richieste dei certificati e delle distinte peso dei pubblici pesatori, devono essere formulate esclusivamente contro il pagamento dei diritti stabiliti in tariffa.

Capitolo VI Della Assicurazione

Art. 32

Della Assicurazione delle merci

L'assicurazione contro i danni dell'incendio è obbligatoria per tutti i depositanti.

Il Magazzino vi provvede presso primarie Compagnie Assicuratrici, stabilendo le forme e le condizioni di assicurazione, alle quali il depositante si intende avere aderito con il semplice fatto dell'introduzione della merce in deposito. L'assicurazione è fatta sul valore della merce dichiarato dal depositante. In mancanza di detta dichiarazione si intende conferito dal depositante al Magazzino il mandato di valutare la merce agli effetti dell'assicurazione, e l'opera del magazzino a questo riguardo non può dar luogo a reclami essendo esente da ogni responsabilità. Le merci, che all'atto dell'introduzione in deposito, risultassero già coperte di preesistenti assicurazioni presso le primarie Compagnie, da dichiararsi e da comprovarsi tempestivamente dal depositante, saranno esonerate dall'obbligo dell'assicurazione fino alla scadenza del precedente contratto semprechè le assicurazioni risultino coprire anche il rischio in depositi presso Magazzini Generali.

In caso diverso il depositante dovrà comprovare al Magazzino l'avvenuta stipulazione di una polizza suppletiva per detti rischi.

Le merci dovranno essere altresì assicurate con dazio, tasse di fabbricazione ecc., nonché le spese e i diritti in deposito, tali diritti dovendo concorrere in caso di danno a formare il valore della merce andata distrutta o danneggiata.

Art. 33

Liquidazione dei danni in caso d'incendio

Col fatto dell'introduzione delle merci nello Stabilimento si intende conferito al Magazzino, nel confronto dello o degli Istituti Assicuratori, il più ampio mandato, per quanto concerne la liquidazione dei danni. In caso di sinistro il Magazzino deve, con la cura del buon padre di famiglia e sotto la propria responsabilità derivante dalla eventuale inosservanza di tale cura, compiere per conto del depositante danneggiato, tutti gli atti necessari per la liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo, ma non è tenuto a corrispondere ai depositanti somme maggiori di quelle conseguite dalle Società Assicuratrici, dedotti i diritti e le spese. Nessuna

responsabilità incombe al Magazzino per eventuali diminuzioni proporzionali di indennizzo che venissero corrisposte dalle Società Assicuratrici per insufficiente copertura effettuata su dichiarazione del depositante, in confronto all'effettivo valore della merce depositata, calcolato in base a quello corrente del mercato nel giorno dell'avvenuto sinistro. Per le merci coperte da preesistenti assicurazioni, previste dal precedente articolo, il Magazzino ha l'obbligo di dare immediato avviso del sinistro al depositante, per metterlo in grado di svolgere le necessarie azioni, nelle quali, per quanto di sua competenza, dovrà coadiuvarlo. Qualora, a norma dei patti di polizza, le Compagnie Assicuratrici subordinassero la liquidazione o il pagamento di tutte le indennità o parte di esse, alla esibizione dei documenti, libri, od altre prove che non fossero in potere del Magazzino, il depositante resta obbligato a fornirgli a sua cura e spese, come resta altresì obbligato a prestare alle Compagnie Assicuratrici, dietro le istruzioni ed a spese delle medesime, il proprio nome e concorso in tutti gli atti, contro i presunti responsabili dei danni.

Art. 34

Responsabilità

Il magazzino è responsabile della perdita e deperimento della merce depositata nei suoi recinti, esclusivamente in quanto dipenda da fatto proprio. La responsabilità del Magazzino comincia nel momento in cui esso prende in consegna la merce e cessa all'atto in cui viene effettuata la consegna.

Restano escluse dalle responsabilità del Magazzino le differenze di peso dipendenti da calo naturale, oppure dipendenti da vizio proprio della merce, dalla sua natura e condizionamento, da cattivo e insufficiente imballaggio, specialmente in ordine alla rottura di oggetti fragili ed alla dispersione di liquidi, o da qualsiasi altra causa non imputabile al Magazzino, i danni, guasti, ed ammanchi che fossero causati da caso fortuito, da forza maggiore quali: guerra, atti di guerra o comunque ad essa direttamente o indirettamente connessi, incursioni, atti di sabotaggio, tumulti e sommosse popolari, violenze politiche, scioperi, rapine, furti con scasso, scalate e simili, le avarie causate dai topi, fenomeni naturali (uragani, alluvioni, terremoti, temperatura insolitamente alta o bassa e simili calamità); le requisizioni e le altre disposizioni coercitive delle Autorità. Il Magazzino non risponde neppure dei danni che possono verificarsi per causa di false o erronee dichiarazioni né di quelli causati

dagli agenti atmosferici alle merci che, o per la volontà del depositante, o per propria natura, o per ordine delle Autorità venissero depositate in spazi all'aperto del Magazzino. Il Magazzino è tenuto alla materiale riconsegna dei colli di merci nelle identiche condizioni in cui furono ricevuti in deposito e non risponde del loro contenuto quali che siano le qualità e le quantità indicate dal depositante, salvo il caso di effettuato accertamento ai termini dell'art. 14. Il discarico rilasciato dal depositante o del suo rappresentante all'atto della riconsegna delle merci, fa stato nei confronti del Magazzino, il quale pertanto resta sollevato da ogni ulteriore responsabilità verso il depositante medesimo. Il Magazzino ha facoltà di presenziare alle eventuali verifiche che, da parte degli assicuratori, di periti o di terzi, fossero compiute a colli o partite depositate nei suoi recinti o ad esso affidate per l'imbarco o lo sbarco ma tale assistenza non implica alcun riconoscimento di responsabilità da parte del Magazzino stesso, per le anomalie che potessero formare oggetto delle verifiche suddette.

Nel caso di mancanza di colli o merci, si intende esteso al Magazzino, per le relative ricerche, il termine di sei mesi, normalmente stabilito a tale effetto nelle condizioni generali della polizza di carico.

Il MM.GG. è autorizzato a fare congrua riduzione, nella misura che verrà stabilita di volta in volta, sul peso di ogni partita introdotta, a copertura dello sfido di giacenza, nonché del calo della merce dipendente dalla separazione della polvere delle masse sfuse e dal frazionamento del peso di riconsegna.

Il tutto nelle norme e nelle misure dei cali ammessi dalla legge, o dalle consuetudini locali.

Art. 35

Accertamento dei danni e relativo risarcimento

La domanda per constatazione di danno, per ammanchi, guasti, perdite o per qualsiasi altra causa imputabile al Magazzino potrà essere presa in considerazione solo se fatta valere dal depositante dalla merce o dal legittimo rappresentante. Il Magazzino non può in nessun modo essere tenuto a rispondere dei danni, i quali non siano stati costatati in contraddittorio coi suoi incaricati, non oltre al momento in cui, a tenore dell'art. 31, cessa la sua responsabilità. In caso di divergenza potrà richiedersi, ad istanza dell'una o dell'altra parte, l'intervento di un perito.

La domanda di indennizzo, con la precisa indicazione del risarcimento richiesto, dovrà essere presentata in forma concreta, entro 180 giorni dalla data del rilievo, di cui al precedente comma. Trascorso tale termine l'interessato si intenderà decaduto da ogni diritto al risarcimento dei danni. Sulla domanda di indennizzo, semprechè essa sia stata presentata in tempo utile, il Magazzino deciderà entro il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno del ricevimento della stessa.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria non potrà aver luogo se non dopo trascorsi i termini sopra stabiliti. Per le mancanze di merce, per le quali il Magazzino dovesse essere ritenuto responsabile a tenore di quanto precede, non sarà dallo stesso dovuto altro risarcimento di danno all'infuori di quello consistente nel pagamento del valore effettivo della merce mancata, calcolato in base a quello corrente di mercato, nel giorno della constatata mancanza. Nel caso di avarie delle quali, a tenore di quanto precede, possa darsi carico al Magazzino, questo corrisponderà all'avente diritto un indennizzo equivalente a un effettivo deprezzamento subito dalla merce in conseguenza dell'avaria. Tale deprezzamento verrà accertato con riferimento al valore corrente del mercato nel giorno della constatata avaria da un perito commerciale iscritto presso il Tribunale del luogo di residenza del Magazzino, all'uopo richiesto e nominato dalla Camera di Commercio.

Ove venga constatata discordanza tra i dati dichiarati dal depositante e quelli effettivi della merce ai sensi del precedente articolo 14 resta in facoltà del Magazzino di determinare gli indennizzi e importi a sua scelta, sul genere, peso e qualità dichiarati, ovvero su quelli effettivi.

Capitolo VII

Ritiro e uscita della merce

Art. 36

Uscita delle merci e riconsegna delle merci

Con le modalità previste dal presente regolamento il Magazzino darà corso alla riconsegna delle merci cronologicamente in ordine alle relative domande. Il Magazzino non risponde dei ritardi cagionati da ragioni da esso dipendenti. A richiesta del Magazzino la domanda, deve essere accompagnata dai documenti comprovanti l'adempimento di tutte le formalità inerenti alle operazioni. Il ricevitore delle merci deve rilasciare al Magazzino regolare scarico dei ritiri effettuati.

Qualora sia stata emessa la Fede di Deposito con Nota di Pegno, il ritiro delle merci non potrà aver luogo se non con la consegna al Magazzino di tali documenti. Chi presenta la Fede di Deposito separata dalla Nota di Pegno può ottenere il rilascio parziale della merce, previo il deposito presso la cassa del Magazzino del capitale ed interessi del debito risultante dalla Nota di Pegno, il tutto in conformità dell'art. 1795 del C.C. Sulla somma depositata al Magazzino non sarà corrisposto alcun interesse.

Art. 37

Imperfetto stato di una parte della merce

Qualora una partita di merce non si trovasse tutta in perfetto stato di conservazione, di condizionamento o di imballaggio, il depositante deve specificare di quale parte di merce intende disporre ove ne ordini o proceda al parziale ritiro. In mancanza il Magazzino agirà di sua iniziativa, senza per altro assumere alcuna responsabilità nei confronti del depositante e dei terzi, per la ripartizione effettuata nei confronti dei terzi per la parte residua.

Art. 38

Ritiro parziale merci periziate

Nel caso di merci per le quali sia stata omessa Fede di Deposito e Nota di Pegno, con l'indicazione del valore accertato colla perizia a termini dell'art. 14, non saranno consentiti ritiri parziali qualora le merci non siano omogenee e cioè quando l'estrazione parziale renda impossibile o incerta la determinazione con assoluta precisione del valore delle merci rimanenti in deposito, a meno che per queste, non si provveda ad una nuova perizia. Il valore delle merci rimanenti dovrà indicarsi, in via di aggiornamento sul doppio titolo.

Art. 39

Durata di deposito

E' in facoltà del Magazzino di limitare la durata del deposito oppure, dopo trascorsi i sei mesi, di fissarne la cessazione, mediante preavviso da darsi al depositante almeno tre mesi prima della scadenza del termine stabilito per la cessazione.

Art. 40

Reclami

Qualsiasi reclamo inerente all'uscita della merce non è valido se non fatto all'atto stesso della consegna.

Titolo III Fedi di Deposito e Note di Pegno

Capitolo VIII Emissione di titoli

Art. 41

Fedi di deposito e Note di Pegno

Il Magazzino emette, su richiesta dell'avente diritto le Fedi di Deposito e le Note di Pegno, trasmissibili a mezzo girata, in conformità di quanto previsto dall'art. 1792 del C.C., e usufruenti di tutti i benefici riconosciuti dalla legge per la loro negoziazione.

Per quel che riguarda le indicazioni relative alle merci che devono essere contenute nella Fede di Deposito e nella Nota di Pegno, valgono le disposizioni dell'art. 24 relative alla ricevuta di deposito.

Sulle Fedi di Deposito e Note di Pegno sarà fatta annotazione delle parziali estrazioni.

Art. 42

Fedi di Deposito per merci sequestrate

Non sarà rilasciata la Fede di Deposito e la Nota di Pegno, finchè non siano annullati o revocati gli eventuali sequestri che fossero stati eseguiti sulla merce.

Art. 43

Smarrimento dei titoli

Non saranno ammessi duplicati della Fede di Deposito e Nota di Pegno.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, dovrà esperirsi la procedura contemplata nel vigente C.C. per i titoli di credito, di tipo simile.

Capitolo IX Operazioni su titoli

Art. 44

Trasferimento di proprietà

Salvo il caso di esistenza di una Fede di Deposito, il trasferimento di proprietà della totalità o di parte della merce depositata, potrà essere eseguito o con domanda di estrazione fatta dal cedente e contemporanea domanda di introduzione fatta dal cessionario, oppure con semplice lettera di trapasso del cedente.

Art. 45

Girata di titoli

Ogni clausola contenuta nella Fede di Deposito e Nota di Pegno che ne determini le condizioni fra girante e giratario, è senza effetto nei confronti del Magazzino.

Art. 46

Sovvenzioni sulle Fedi di Deposito

Il Magazzino potrà concedere, senza alcun impegno, sovvenzioni sulle Fedi di Deposito e Note di Pegno di propria emissione, a condizioni da stabilirsi.

Capitolo X Della vendita

Art. 47

Della vendita al pubblico incanto

Su richiesta del titolare del deposito oppure forzatamente, il Magazzino si incarica di far vendere ai pubblici incanti la merce depositata, osservando

le analoghe disposizioni di legge e, in particolare, gli articoli 1789 e 1515 del Codice Civile.

Qualora si tratti di merce coperta di Fede di Deposito e Nota di Pegno, e quest'ultima si trovi staccata dalla Fede di Deposito, la vendita volontaria non può farsi per un prezzo inferiore a quanto occorra per coprire l'ammontare dovuto sulla Nota di Pegno, in capitale e interessi, oltre le spese e i diritti gravanti sulla merce, a meno che il richiedente della vendita non versi anticipatamente, nella cassa del Magazzino, ogni differenza.

Tra le spese di deposito, di conservazione e di salvamento, per le quali il Magazzino ha il privilegio in confronto di qualunque creditore a tenore dell'art. 2756 del Codice Civile, sono comprese quelle per l'assicurazione delle merci.

Se il prezzo ricavato dalla vendita forzata, per mancato pagamento della Nota di Pegno, non è sufficiente a coprire oltre i diritti e le spese privilegiate, la somma in questa indicata e gli accessori in uso, la Nota di Pegno viene annotata di parziale pagamento e indi restituita al suo possessore, per l'esperimento delle ulteriori azioni creditorie.

Art. 48

Norme e modalità per gli incanti

Chiunque vorrà essere ammesso agli incanti dovrà depositare al Magazzino il 10% del prezzo all'asta che gli verrà restituito, qualora non rimanga aggiudicatario.

Le vendite si intendono fatte a pronti contanti.

L'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente al Magazzino l'ammontare del prezzo di aggiudicazione.

In difetto la merce sarà rimessa in vendita possibilmente nella medesima seduta, e l'aggiudicatario inadempiente perderà l'effettuato deposito del 10% che, dedotte le spese, rimarrà devoluto all'intestatario della merce.

Se la merce aggiudicata e pagata non verrà ritirata entro 24 ore, sarà considerata in deposito intestato all'aggiudicatario ed assoggettata ai diritti e alle discipline tutte del presente regolamento.

Art. 49

Vendita non eseguita

Se la vendita richiesta e prevista non avesse più luogo, il richiedente dovrà pagare al Magazzino il diritto dell'1% sul valore della merce, col minimo dell'importo di Euro 100,00, oltre il rimborso delle spese.

Titolo IV Diritti del Magazzino – Disposizioni varie

Capitolo XI Spese e competenze

Art. 50

Pagamento competenze

Per tutte le operazioni contemplate nel presente regolamento spettano al Magazzino i compensi stabiliti nelle tariffe.

Potrà, peraltro, il Magazzino, per rilevanti quantitativi di merce, accordare speciali agevolazioni sulle tariffe.

Per qualunque servizio speciale, non previsto dal presente regolamento e dalle tariffe, richieste dal depositante, saranno presi accordi di volta in volta e stabiliti i relativi compensi.

I pagamenti devono essere effettuati unicamente all'Ufficio Cassa del Magazzino, ovvero a persona o Ente da esso esplicitamente delegato.

Gli eventuali depositi di somme, effettuati a garanzia dei pagamenti dovuti al Magazzino, sono infruttiferi di interessi.

Art. 51

Pagamento delle spese durante il deposito

In ogni caso in cui risulti che il valore delle merci depositate non copra le spese sulle stesse, il Magazzino inviterà il depositante a provvedere entro un congruo termine al loro pagamento.

Qualora non si sia provveduto, il Magazzino ha facoltà di richiedere la vendita delle merci depositate, con la procedura degli articoli 1789 e 1515 del Codice Civile.

Tutte le spese gravanti sulle merci depositate debbono essere pagate all'atto del ritiro, e allorché la giacenza sia prolungata, il Magazzino avrà diritto di richiederne il pagamento dopo tre mesi di giacenza e così di seguito allo scadere dei trimestri successivi. Qualora durante la prolungata

giacenza delle merci depositate si siano verificati eventuali aumenti di tariffa, autorizzati dalle superiori Autorità, questi dovranno essere notificati al depositante a cura dell'Amministrazione esercente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o non potendo essere applicati nei confronti del depositante medesimo che a partire dal mese successivo a quello nel cui corso è stata effettuata la notifica suddetta.

In caso di ritardato pagamento, il Magazzino avrà il diritto di applicare gli interessi di mora, nella misura stabilita dal D.Lvo 231/02 – tasso di riferimento B.C.E. aumentato di sette punti percentuali.

Art. 52

Garanzie per il pagamento delle spese controverse

In caso di contestazioni sull'ammontare delle spese, il Magazzino è facoltato di applicare il diritto di ritenzione cautelativa sulle merci, limitatamente al quantitativo occorrente a garantire le spese medesime, sino alla risoluzione della contestazione salvaguardando il deposito della somma richiesta presso una Banca di diritto pubblico o di gradimento del Magazzino.

Art. 53

Diritto di ritenzione

La merce non potrà uscire in tutto o in parte dal deposito se non saranno state pagate tutte le spese, diritti ed esborsi dovuti sia delle merci per le quali si chiede il ritiro totale o parziale, sia per le altre merci dello stesso depositante, anteriori al deposito stesso, le cui spese, diritti ed esborsi già dovuti non siano stati, per qualsiasi ragione, pagati al Magazzino, e ciò in conformità al disposto dell'art. 1781 del C.C.

Per ogni eventuale differenza che, per errore di calcolo o per qualsiasi altra causa, emergesse dopo il ritiro della merce, il Magazzino ha il diritto di rivalersi anche nella forza indicata nel precedente comma, verso il titolare del deposito.

Art. 54

Diritti di trasferimento

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti al movimento e sosta della merce a tenore del presente regolamento e tariffa seguono la merce qualunque

sia la forma del trasferimento, nella cessione e nella consegna a terzi, e passano quindi, anche come obbligazioni personali, dall'originario depositante ai suoi successivi aventi causa, a meno che non vengano saldate prima o all'atto del trasferimento o della cessione.

Art. 55

Diritti del Magazzino sul ricavato della vendita

Effettuata la vendita, il ricavato di essa sarà versato al Magazzino, il quale procederà entro due giorni alla liquidazione delle operazioni, trattenendo le spese ed i diritti maturati sulla merce venduta, comprese le spese di vendita più il diritto dell'asta del 2% ad valorem (minimo Euro 100,00) dopo di che pagherà all'avente diritto su richiesta, il ricavato netto della vendita. Trattandosi di merce coperta da Fede di Deposito e Nota di Pegno il Magazzino pagherà al possessore di quest'ultima la somma disponibile fino a concorrenza del suo credito ed accessori e, qualora si verifichi un avanzo, lo terrà a disposizione del possessore della Fede di Deposito senza diritto ad interessi.

Art. 56

Operazioni richieste e sospese

Ogni operazione richiesta e poi sospesa per ordine e conto del richiedente e per ragioni da costui dipendenti, dovrà essere compensata in ragione degli oneri derivanti al Magazzino.

Art. 57

Compenso minimo

Qualora il depositario effettui operazioni e/o magazzinaggi di entità modesta, il compenso minimo a favore dei MM.GG. non potrà essere in nessun caso inferiore ai 100,00 Euro per ciascuna.

Capitolo XII Disposizioni relative al personale

Art. 58

Dei dipendenti del Magazzino

E' severamente vietato ai dipendenti del Magazzino di ricevere compensi speciali per prestazioni inerenti al servizio, e di fornire ragguagli ed indicazioni di qualsiasi genere concernenti le merci depositate od altro, a richiedenti che non siano le persone direttamente interessate salvo sempre restando, a carico del Magazzino e dei suoi dipendenti, l'obbligo di prestare ogni opportuno ausilio ai funzionari ed agenti dell'amministrazione finanziaria, ai fini dell'accertamento di eventuali contravvenzioni, e, in genere, di violazioni alle disposizioni in vigore.

Art. 59

Infortuni e divieto di accesso nei recinti

Il Magazzino non è responsabile degli infortuni o danni nei quali potessero incorrere, durante la permanenza nei propri recinti, le persone estranee anche se autorizzate ad entrare nei recinti stessi.

Il Magazzino ha il diritto di allontanare dai propri recinti e di inibire l'accesso a quelle persone che si fossero rese responsabili di danni, incendi o disservizi.

Art. 60

Divieti, varie

E' assolutamente proibito ingombrare con automezzi ed altro i recinti del Magazzino se non per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

Nei locali di deposito e nei magazzini privati è proibito fumare, accendere lumi od altri corpi infiammabili.

Art. 61

Dipendenti dei depositanti

I depositanti sono responsabili dell'operato dei propri dipendenti ed autisti, così come il capitano della nave affiancata, o chi per esso, è responsabile dell'operato del personale di bordo.

Art. 62

Risoluzione controversie

Le controversie e contestazioni, che potessero sorgere nell'applicazione del presente regolamento e delle tariffe, saranno risolte a seconda della competenza, dalla Camera di Commercio o dall'Autorità Marittima entro la cui giurisdizione il Magazzino si trova.

Art. 63

Segreto d'ufficio

Il Magazzino è tenuto al segreto d'ufficio, tranne quando negli obblighi dei precedenti articoli.

Art. 64

Modifiche al regolamento

Qualsiasi modifica od aggiunta o sospensione al presente regolamento o alle tariffe dovrà essere approvata dalle competenti autorità.

Art. 65

Tariffe

Per tutte le operazioni riguardanti i MM.GG. sia per le merci introdotte via mare e per quelle via terra, valgono quelle in vigore al momento delle operazioni, ed approvate con apposito Decreto Prefettizio, a seguito Delibera della locale Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

Per le operazioni di facchinaggio, relative alle sole merci introdotte per via terra, valgono le tariffe provinciali in vigore al momento dell'esecuzione delle operazioni, tariffe approvate dalla competente Commissione Provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio e pubblicate con apposito Decreto Prefettizio.